



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

*La Garante*

Presidente del Senato della  
Repubblica

Maria Elisabetta Alberti Casellati

Sen. Julia Unterberger

Sen. Anna Rossomando

Sen. Fiammetta Modena

Egregia Presidente, Egregie Senatrici,

la legge istitutiva (L.12 luglio 2011 n.112) attribuisce a questa Autorità il potere di partecipare alla formazione degli atti normativi relativi alle persone di minore età esprimendo il proprio parere anche “*sui disegni di legge all’esame delle Camere in materia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*” (articolo 3, comma 3).

E’, pertanto, nell’esercizio di tale potere, che rappresento alcune sintetiche osservazioni in merito al disegno di legge AS 1662 “*Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*”. In particolare, in riferimento all’emendamento 15.08/79 relativo al disegno di legge in questione che, nell’introdurre l’art. 15-ter, prevede principi e criteri direttivi di delega per l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Innanzitutto, si esprime apprezzamento per l’istituzione di un unico organo giudicante e un unico organo requirente specializzato competente per ogni procedimento relativo alle materie oggetto del richiamato emendamento che prosegua la positiva esperienza maturata dai tribunali per i minorenni con l’intento di superare l’attuale suddivisione di competenze, in parte sovrapponibili, tra tribunali ordinari e tribunali per i minorenni.

La delega prevede il trasferimento al tribunale in sede distrettuale delle competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni, ad eccezione delle competenze civili assegnate al tribunale per i minorenni dall’articolo 38 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall’articolo 403 c.c. e dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, invece, saranno assegnate alle sezioni circondariali e destinate alla trattazione di un giudice monocratico.



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

*La Garante*

L'assegnazione delle delicatissime cause minorili a un giudice monocratico - (lett. n) del testo - desta qualche perplessità: essa priva l'organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, necessarie per interventi in materie così delicate che incidono in modo profondo sulla vita dei minori coinvolti.

Si tratta dei procedimenti ai sensi degli artt. 330-333 c.c. che riguardano la tutela del minore mediante interventi limitativi o, nei casi più gravi, ablativi della responsabilità genitoriale o dei provvedimenti di allontanamento urgente del minore ex art. 403 cc.

La delicatezza e la complessità delle questioni porta, infatti, a ritenere che le stesse debbano essere trattate in composizione collegiale, in modo da consentire il confronto dei giudici togati con i giudici onorari, la cui funzione arricchisce di interdisciplinarietà e competenze specialistiche il delicato settore dei procedimenti a tutela dell'infanzia, connotate sovente da multi problematicità.

Le dinamiche sono sempre estremamente complesse e si inseriscono in un quadro relazionale e sociale che rende unica ogni esperienza familiare e che il giudice minorile deve avere ben presente nell'adozione di qualsiasi provvedimento.

Va quindi ribadita, ad avviso di questa Autorità, la **necessità di preservare la specialità del tribunale per i minorenni e scongiurare il rischio di perdere quel patrimonio professionale e culturale costruito in anni di attività di quest'organo.** Né tale garanzia può essere realizzata mediante il contributo dei giudici onorari all'interno dell'ufficio del processo, ove svolgerebbero funzioni di ausiliari del giudice monocratico togato. In particolare, pare anomalo che un adempimento istruttorio essenziale - e obbligatorio - quale l'ascolto del minore di cui agli artt. 315 bis, 336 bis e 337 *octies* cc., possa essere demandato ad un giudice onorario che però, poi, non potrà far parte dell'organo giudicante

L'assegnazione dei procedimenti di cui si tratta ad un giudice monocratico, inoltre, potrebbe comportare un incremento delle consulenze tecniche d'ufficio con conseguente allungamento dei tempi e un aggravio dei costi per le famiglie e per l'Erario (nel sistema minorile molte famiglie fragili presentano i requisiti per essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato).

Una criticità si ravvisa, altresì, nella previsione in forza della quale le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con collegio composto da togati e onorari, nei soli procedimenti in materia di adozione di cui ai titoli II, III e IV della legge n. 184/83, restando invece esclusi tutti gli altri procedimenti, parimenti delicati e incisivi per la vita dei minorenni, per i quali non viene invece garantita tale composizione rafforzata.

In merito, infine, alla possibilità che le udienze "*possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio*" di cui alla lettera g) dell'emendamento, si osserva che, a

AS  
[Handwritten signature]



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

*La Garante*

parere di questa Autorità, la previsione - proposta sia per le sezioni circondariali sia per quelle distrettuali - non dovrebbe trovare applicazione quantomeno alla prima udienza presidenziale, alla prima udienza della fase di merito e alle udienze aventi ad oggetto i provvedimenti ex art. 330, 333 c.c. nonché in tutte le udienze in cui il giudice deve poter valutare al meglio la situazione che vive il minore e i suoi rapporti con la famiglia.

Tale valutazione presuppone, infatti, una conoscenza personale delle parti mediante un colloquio da svolgere necessariamente in presenza. Disporre una trattazione scritta dell'udienza o il collegamento da remoto, impedirebbe di fatto tale interazione a detrimento di una adeguata ed accorta valutazione del giudice in ordine ai provvedimenti da assumere, in primo luogo quelli nell'interesse del minore coinvolto nel giudizio.

Si chiede che le presenti osservazioni siano tenute in considerazione nel corso dei lavori per l'approvazione del DDL 1662.

Grata per l'attenzione porgo cordiali saluti

Carla Garlatti